REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'articolo 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione).

Tale decreto, avente ad oggetto, così come previsto all'articolo 1, comma 1, "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", si presenta come un compendio normativo idoneo a ricondurre ad unità un sistema disomogeneo e frammentario sulla disciplina delle società pubbliche, caratterizzato sinora da una stratificazione di interventi tra di loro non coordinati. Infatti, il Testo unico sulle partecipate, fornendo un approccio unitario e integrato della materia, favorisce una lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rimanenti disposizioni pubblicistiche dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto comune.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 novembre 2016 e pubblicata il successivo 30 novembre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, tra cui l'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima Legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In particolare, la Corte ha rammentato che "un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell'articolo 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali.

Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. Da qui la "concorrenza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del

principio di leale collaborazione.

Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali."

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, la Consulta ha concluso per l'illegittimità della Legge delega per indebita compressione delle competenze regionali, avendo essa previsto l'emanazione dei decreti delegati solo previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

La Corte nella propria sentenza ha inoltre precisato che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.".

Pertanto, con tale pronuncia, la Corte ha sospeso l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dei decreti delegati dando il tempo al Governo di procedere ad una sorta di sanatoria; di conseguenza il T.U.S.P. è rimasto chiaramente valido e prescrittivo, in quanto in vigore.

Anche al fine di dare seguito e applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, andando a sanare il vizio procedimentale in questione, così da dare certezza al quadro normativo in argomento, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Esaminando in particolare il testo del D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'articolo 24, comma 1, emerge che: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.".

Al fine di attuare quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 settembre 2017 effettuano "con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate" (articolo 24, comma 1, del T.U.S.P.).

Come sopra richiamato, si evince pertanto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., tra le quali si riportano le seguenti:
 - non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (comma 1), tenendo conto che sono definiti "servizi di interesse generale" "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (articolo 2 comma 1 lettera h);
 - nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto indicate:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" (comma 2);
 - al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, le società non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato." (comma 3);
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle

finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzate del servizio affidato e per le quali non si riconosca la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. ossia:
 - "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.".

Deve essere precisato tuttavia che il quinto comma, dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 prevede che le disposizioni del T.U.S.P. si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p) più sopra richiamato sono "società quotate" le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

In data 19 luglio 2017 la Corte dei Conti Sezione Autonomie (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR) ha deliberato lo schema tipo dell'atto di ricognizione e relativi esiti, prevedendo un apposito modulo da allegare alla delibera con cui viene approvato il "Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria", in cui sono state riorganizzate le informazioni e gli enti contenuti in detto piano.

Avuto riguardo al contenuto della deliberazione della Corte dei Conti in merito ai riferimenti agli enti ed organismi non societari, il Comune di **Due Carrare** ha altresì provveduto ad una prima ricognizione di tali enti con l'intento esplicito di verificare che le società partecipate, di cui si intende mantenere la partecipazione, non svolgano attività già riconducibili a finalità o compiti espressi da organismi non societari partecipati.

Ritenuto di poter escludere tale circostanza, il Comune di **Due Carrare** ha provveduto, a prescindere dagli obblighi di legge, ad ulteriori e più complete attività di verifica nell'ambito

degli enti non societari ai quali il Comune partecipa, a valle delle quali essa potrà assumere eventuali decisioni in ordine alle condizioni di opportunità e dell'interesse dell'Ente a mantenere la propria partecipazione in tali organismi.

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., si fa presente che, alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Due Carrare partecipava direttamente nelle seguenti società:

C.V.S. S.p.a.;

e indirettamente, per il tramite di C.V.S. S.p.a. nelle seguenti altre:

- Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl);
- VIVERACQUA S.c.a.r.l.;
- NE-t by Telerete Nordest Srl .;
- Pronet Srl;
- Veneto energia S.p.a.

Società, tutte, che sono escluse dalla revisione straordinaria per le motivazioni che si vanno di seguito ad elencare:

- C.V.S. S.p.a. (partecipazione diretta) in quanto la stessa deve ritenersi "società quotata" in vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015.
- Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl) (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società direttamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **NE-t by Telerete Nordest Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Pronet Srl (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Veneto Energia S.p.a. (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Viveracqua S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni

pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

VERIFICA NELL'AMBITO DEGLI ENTI NON SOCIETARI:

Associazionismo

Il Comune di Due Carrare oltre a partecipare alla Società CVS SpA partecipa alle seguenti forme associative:

• ATO - Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;

Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).

• Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani - BACINO di PADOVA QUATTRO in liquidazione;

Il consorzio è stato fondato nel 1995, dando adempimento al piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Veneto del 1988, che prevedeva la suddivisione del Veneto in bacini di utenza, con l'obbligo per tutti i Comuni di avviare i rifiuti urbani agli impianti di trattamento del proprio bacino di appartenenza.

Il Consorzio Obbligatorio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani - BACINO di PADOVA QUATTRO, in base anche alla Legge Regionale n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", svolgeva funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare provvedeva alla verifica della gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti destinati alla discarica e all'inceneritore e delle relative tariffe. Esso costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012.

 Consorzio PADOVA SUD costituito dai Consorzi di Bacino Padova Tre e Padova Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e successivamente cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni;

• Consorzio biblioteche padovane associate;

La finalità del Consorzio è il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale". Nello specifico, al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:

- Organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario;
- A seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi, regolata da uno specifico "contratto di servizio". Il Consorzio può anche gestire attività e servizi in ambito archivistico e

documentario nonché museale, sulla base di quanto l'Assemblea dei soci vorrà specificatamente individuare in questi settori con apposito atto, al fine di armonizzare sul territorio i servizi archivistici e museali con quelli bibliotecari. Il Consorzio non ha scopo di lucro e non persegue finalità contrarie agli interessi dei soci.

• Consiglio di Bacino Padova Quattro per il servizio di gestione integrato dei rifiuti

Attraverso specifica convenzione stipulata fra i Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atesino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, S. Margherita D'Adige, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense e Vò, ai sensi del DGR del 01.07.2014 n. 1117, si è istituito il Consiglio di Bacino afferente i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con questo organismo i Comuni in forma associata esercitano le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio in questione ai sensi della legge regionale del 31/12/2012 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla data odierna il presente Consiglio di Bacino non è ancora attivo.

Di tali Enti, il Consorzio Padova Sud, detiene il 100% della società Padova Tre srl in liquidazione, che per il Comune di Due Carrare costituisce una partecipazione indiretta e che essendo già in liquidazione non necessita di ulteriori provvedimenti di razionalizzazione.

Trattandosi di forme associative e non di partecipazioni in società gli enti più sopra citati non ricadono nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175/2006 e la verifica è stata effettuata con il solo fine di accertare che le società partecipate, non svolgano attività già riconducibili a finalità o compiti espressi da organismi non societari partecipati, circostanza che può essere esclusa.

Tutto ciò premesso, dando attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 24 del T.U.S.P. in merito alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di **Due Carrare**, con il presente provvedimento si dà pertanto atto che:

> in applicazione dell'art. 24 del TUSP 175/2016:

Il CVS SpA si configura come "società quotata" ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 5, e, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31.12.2015, come da nota acquisita al prot. comunale al n. 11652 in data 19.09.2017.

Ricordato che il 5° comma, dell'articolo 1, del TUSP, stabilisce che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) (società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; società che hanno emesso, alla data del 31.12.2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati).

Poiché l'art. 24 del TUSP sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non prevede espressamente l'applicazione della norma per le società "quotate", la società CVS SpA viene esclusa dalla revisione straordinaria delle partecipate.

> In applicazione dell'art. 24 alle partecipazioni societarie di CVS SpA

Come sopra precisato il CVS SpA con nota acquisita al prot. comunale n. 11652 del 19.09.2017 ha comunicato che CVS SpA si configura come "società quotata".

Poiché il comma 5, dell'articolo 1, del TUSP prevede che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Tenuto conto della ricognizione effettuata sulle partecipazioni di CVS SpA più sopra riportata, le seguenti società vengono escluse dalla revisione straordinaria per le motivazioni di seguito indicate:

- C.V.S. SpA (partecipazione diretta) in quanto la stessa ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015;
- Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl), partecipazione indiretta tramite C.V.S. SpA, in quanto alla stessa, essendo una società interamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Net-by Telerete Nordest Srl, partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA, in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Pronet Srl,** partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA, in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Veneto Energia SpA, partecipazione indiretta tramite C.V.S.SpA, in quanto la stessa è già in liquidazione e comunque, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- Viveracque S.c.a.r., partecipazione indiretta tramite C.V.S. SpA, in quanto alla

stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Conclusioni

Sulla scorta della ricognizione effettuata e tenuto conto delle valutazioni sopra formulate non si ritiene che il Comune di Due Carrare debba procedere ad alienare partecipazioni detenute in società o assumere misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1 e 2 del TUSP., per nessuna delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Merlo